

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 153-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SAPORITO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ACHILLE OTTAVIANI

per il reato di cui all'articolo 110 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(*diffamazione col mezzo della stampa*)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 24 maggio 1993

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 maggio il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ottaviani per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 24 maggio 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 27 maggio 1993 e deferita alla Giunta il 2 giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 7 luglio 1993.

Il senatore Ottaviani è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

La vicenda nasce dalla querela presentata in data 9 ottobre 1990 dal signor Dario Fanelli, amministratore unico del Gruppo «Invest s.r.l.», il quale si è sentito diffamato da un articolo pubblicato il 21 settembre 1990 sulla pubblicazione periodica: «Verona Magazine», di cui il senatore Ottaviani era all'epoca direttore. L'articolo è stato ritenuto da querelante lesivo della sua onorabilità, in quanto si addebitava alla società da lui amministrata - che aveva acquistato il pacchetto azionario di maggioranza del «Verona Calcio» - di non aver

pagato il prezzo delle azioni e di non aver tenuto fede a promesse pubbliche sul rafforzamento del sodalizio sportivo.

Al riguardo, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha deliberato unanimemente di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere sulla base dell'indirizzo chiaramente espresso dall'Assemblea del Senato in questa legislatura (v. le sedute del 30 luglio 1992, del 14 gennaio 1993, del 10 e 24 febbraio 1993 e del 3 marzo 1993) in merito alle richieste concernenti il reato di diffamazione per mezzo della stampa.

Inoltre, nei confronti del senatore Ottaviani è stato già chiesto il rinvio a giudizio, ma il Tribunale di Verona ha sospeso il dibattimento, prendendo atto della sopravvenuta causa di improcedibilità, in data 3 marzo 1993.

Non è dunque ravvisabile la sussistenza del *fumus persecutionis*, anche in relazione al modo e ai tempi dell'esercizio dell'azione penale, essendo tra l'altro il procedimento iniziato a seguito di querela di parte, benchè la procedibilità a seguito di querela non sia sufficiente da sola a determinare automaticamente la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

SAPORITO, relatore